

## **TI\_GERICHTE 32.2000.53 vom 13. April 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-04-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2000.53](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2000.53)

FR: TI\_GERICHTE 32.2000.53 du 13 avril 2000

IT: TI\_GERICHTE 32.2000.53 del 13 aprile 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

LAI sono applicabili alle indennità giornaliere le disposizioni della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (LIPG) concernenti l'importo, il calcolo e i limiti massimi, come pure le disposizioni dell'Ordinanza del 24 dicembre 1959 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG, art. 21 cpv. 1 OAI). L'indennità giornaliera dell'assicurato che ha esercitato una attività lucrativa è calcolata fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività (art. 24 cpv. 2 LAI). Per periodo di piena attività si considera quello che l'assicurato ha esercitato senza essere ostacolato in modo notevole da un danno alla salute fisica o psichica. Per le persone diventate invalide a seguito di infortunio ci si fonda di regola sul reddito conseguito prima dell'infortunio (cifra marginale 2007 DCPIC). Per quanto riguarda la fissazione del reddito determinante, per i salariati occorre considerare il salario orario, di quattro settimane o mensile mentre per i lavoratori indipendenti determinante è il reddito annuo (cifra marginale 2009 DCPIC). Se l'ultimo periodo di piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima dell'integrazione (art. 21 cpv. 2 OAI; cifra marginale 2010 DCPIC). In merito all'adeguamento durante l'integrazione del reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera la cifra marginale 2013 DCPIC prevede che: " Sia per la fissazione iniziale del reddito determinante sia per l'adeguamento attuato durante l'integrazione, la cassa deve prendere in considerazione solo gli aumenti salariali generalmente ammessi durante l'ultimo periodo di piena attività (ad esempio, aumento salariale ordinario nell'ambito di una classe di stipendio oppure indennità di rincaro). Questi aumenti sono presi in considerazione se l'assicurato presenta un certificato del precedente datore di lavoro nonché se può fare valere che le condizioni salariali delle imprese analoghe hanno subito modifiche e comprovare l'aumento fondandosi su statistiche relative ai salari. Non devono invece essere prese in considerazione le possibilità teoriche di promozione che si sarebbero presentate all'assicurato se l'invalidità non fosse insorta." 2.3. Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emerge che dal febbraio 1990 e sino alla data dell'infortunio (11 febbraio 1994) l'assicurato ha svolto a tempo pieno l'attività di battilamiera alle dipendenze della carrozzeria \_\_\_\_\_. Alle dipendenze del citato datore di lavoro nel 1992 l'assicurato ha percepito un salario lordo di fr. 49'400 rispettivamente di fr. 51'350 nel 1993. Nei due mesi precedenti l'interruzione dell'attività lavorativa (gennaio e febbraio 1994) l'assicurato ha percepito un salario mensile di fr. 4'050

non comprensivo di tredicesima mensilità (complessivamente fr. 8'775, compresa tredicesima mensilità, cfr. doc. \_ inc. Cassa). Come visto, l'assicurato beneficia di indennità giornaliera a far tempo dal luglio 1995. Inizialmente, per la determinazione dell'indennità giornaliera dovuta da tale mese, l'amministrazione ha considerato quale reddito determinante quello percepito dall'assicurato nei mesi di gennaio-febbraio 1994 alle dipendenze della \_\_\_\_\_ (fr. 4'050 mensili). Successivamente, segnatamente durante l'accertamento presso il \_\_\_\_\_, l'amministrazione ha adeguato l'ammontare del reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera ritenendo un salario di fr. 4'250 mensili per 13 mensilità (cfr. decisione 25 febbraio 2000, doc. \_ inc. Cassa). Si tratta ora di stabilire quale sarebbe stato il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito quale lattoniere di carrozzeria nel periodo d'integrazione considerato nell'atto impugnato, se non fosse divenuto invalido. 2.4. Per fissare l'indennità giornaliera durante l'accertamento presso il \_\_\_\_\_ a partire dal 22 novembre 1999, l'amministrazione ha considerato un reddito di fr. 4'250 per 13 mensilità, corrispondente al salario che, in base ad una comunicazione dalla \_\_\_\_\_ dell'agosto 1998, l'assicurato avrebbe percepito quale battilamiera già a partire dal 1. gennaio 1998 (cfr. doc. \_ inc. Cassa; cfr. la citata decisione 25 febbraio 2000, rimasta incontestata). Con l'atto impugnato l'amministrazione ha quindi stabilito il diritto ad indennità giornaliera con effetto dal 1. gennaio 2000, calcolate sulla base di un reddito mensile di fr. 4'303 (per 13 mensilità). Orbene, ai fini della fissazione dell'indennità giornaliera a far tempo dal 1. gennaio 2000, questo TCA non intravede motivi che giustificano l'applicazione di un salario superiore a quello considerato nell'atto impugnato (fr. 4'303 per 13 mensilità). Tale salario tiene infatti conto di un aumento di fr. 53.- rispetto al reddito precedentemente considerato per il calcolo dell'indennità giornaliera dovuta a partire dal 22 novembre 1999 (fr. 4'250 per 13 mensilità). Inoltre è da rilevare che rispetto al reddito mensile di fr. 4'050 percepito nel 1994, quello ritenuto nella decisione 25 febbraio 2000 contemplava un aumento complessivo di fr. 200. E' pertanto da ritenere che i salari comunicati dall'ex datore di lavoro pendente lite (fr. 59'800 per il 1998, fr. 62'400 per il 1999 e fr. 63'050 per il 2000) si riferiscono con ogni verosimiglianza alla retribuzione di impiegati con funzioni diverse da quella di lattoniere di carrozzeria o comunque tengono conto di un aumento di salario quale lattoniere che nessun elemento agli atti consente di ritenere comprovato e giustificato. Tale ipotesi risulta inoltre avvalorata dal fatto che, come sopra accennato, nell'agosto 1998 il datore di lavoro risulta aver comunicato all'amministrazione un salario annuo di fr. 4'250 per il 1998, a differenza dei fr. 4'600 indicati nell'attestazione 24 febbraio 2000 (doc. \_ inc. Cassa) e ribaditi pendente lite con scritto 26 gennaio 2001 (VIII). Nelle diverse dichiarazioni scritte versate agli atti, l'ex datore di lavoro dell'assicurato non è inoltre mai stato in grado di specificare in maniera chiara e precisa - e ciò nemmeno a seguito delle esplicite richieste formulate da questo TCA nelle more della presente procedura - se i salari da esso indicati per gli anni da 1997 a 2000 corrispondessero effettivamente al reddito ipotetico che \_\_\_\_\_ avrebbe conseguito quale lattoniere di carrozzeria e non quale responsabile di carrozzeria. Il ricorso deve pertanto essere respinto.